

NOTA INFORMATIVA

DOMANDA PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI A FAVORE DELLE MICROIMPRESE, PICCOLE E MEDIE IMPRESE COMMERCIALI, TURISTICHE E DI SERVIZIO

(Legge Regionale 5 dicembre 2005 n. 29 articolo 100)

La presente nota informativa assolve all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 13, comma 3 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7

UFFICIO E PERSONALE RESPONSABILE

L'Ufficio competente presso il quale l'impresa può prendere visione degli atti o trarne copia è il **Centro di Assistenza Tecnica alle Imprese del Terziaria S.r.l. (CATT FVG)**

Responsabile del procedimento:

dott. Luca Penna

Responsabile dell'istruttoria:

per la provincia di Gorizia

dott.ssa Antonietta Piacquadio – tel. 0481 285526 – e-mail: antonietta.piacquadio@cattfvg.it

per la provincia di Pordenone

dott. Luca Rigo – tel. 0434 087044 – e-mail: luca.rigo@cattfvg.it

per la provincia di Trieste

Daniela Grimalda – tel. 040 2652052 – e-mail: daniela.grimalda@cattfvg.it

per la provincia di Udine

Dania Gomboso – tel. 0432 1745188 – e-mail: dania.gomboso@cattfvg.it

Il titolare del **trattamento dei dati** è il CATT FVG e il responsabile del trattamento dei dati è il soggetto designato in conformità al rispettivo ordinamento interno.

TERMINI

Il termine per la conclusione dell'iniziativa e per la presentazione della rendicontazione è stabilito con il provvedimento di concessione e non può essere superiore a **dodici mesi** decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione. È consentita la richiesta di proroga del suddetto termine, a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.

I termini per l'adozione dei provvedimenti di concessione ed erogazione dell'incentivo sono sospesi in pendenza:

- dei termini assegnati per l'integrazione dell'istruttoria ovvero della rendicontazione;
- nei casi previsti dall'articolo 7 della LR 7/2000.

DIVIETI

Divieto generale di contribuzione Non è ammissibile la concessione di incentivi a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado.

OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

Avvio dell'iniziativa Le imprese presentano la domanda per accedere all'incentivo prima dell'avvio dell'iniziativa cui la stessa si riferisce, pena l'inammissibilità a contributo. Per avvio dell'iniziativa si intende:

- 1) nel caso di acquisto di beni mobili, la data di consegna degli stessi specificata nell'ordine di acquisto o in documento equivalente oppure, in mancanza, la data della prima fattura;
- 2) nel caso di interventi aventi rilevanza urbanistica o edilizia, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), la data di inizio dei lavori specificata nella documentazione trasmessa all'Amministrazione comunale, oppure, negli altri casi, la data della prima fattura;
- 3) nel caso di acquisizione di servizi, la data di inizio della fornitura del servizio all'impresa quali, in particolare, la consulenza, lo studio di fattibilità, l'incarico di collaborazione, come indicata nel contratto o in documentazione equivalente; ove tale specificazione non risulti dalla predetta documentazione, la data della prima fattura.

Variazioni Eventuali proposte di variazione alle iniziative e alle singole voci di spesa devono essere comunicate e giustificate tempestivamente dai beneficiari al CATT FVG per l'approvazione.

Obblighi dei beneficiari I soggetti beneficiari degli incentivi hanno l'obbligo di mantenere attiva nel territorio regionale la sede legale o l'unità operativa presso la quale sono effettuate le iniziative oggetto di contributo per tre anni a decorrere dalla data di presentazione della rendicontazione.

I medesimi soggetti hanno, inoltre, l'obbligo di mantenere, pena la rideterminazione del contributo, la destinazione dei beni immobili e la destinazione dei beni mobili oggetto del contributo rispettivamente per almeno tre e due anni decorrenti dalla data di presentazione della rendicontazione del contributo.

Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari, sia i beni oggetto di incentivi.

Allo scopo di assicurare il rispetto del vincolo di destinazione successivamente alla rendicontazione, i soggetti beneficiari trasmettono al CATT FVG, entro il 28 febbraio di ogni anno, apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. In caso di inosservanza, il CATT FVG procede ad ispezioni e controlli.

Persistenza dei rapporti di lavoro subordinato I soggetti beneficiari del punteggio premiale attribuito per l'aumento dell'occupazione trasmettono al CATT FVG, ogni anno, apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la sussistenza dei rapporti di lavoro che hanno comportato detto beneficio. Qualora sia accertata la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva presentata, il provvedimento di concessione del contributo è revocato.

Sicurezza sul lavoro In attuazione di quanto disposto dall'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18, in materia di sicurezza sul lavoro, la concessione di contributi alle imprese è subordinata alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, da allegare all'istanza per accedere all'incentivo, resa dal legale rappresentante dell'impresa e attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro.

CASI DI ANNULLAMENTO O REVOCA DELL'INCENTIVO

Il provvedimento di concessione dell'incentivo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.

Il provvedimento di concessione dell'incentivo è revocato a seguito della rinuncia del beneficiario, ovvero qualora:

- 1) la documentazione giustificativa delle spese o il pagamento delle medesime siano integralmente di data anteriore a quella di presentazione della domanda;
- 2) la rendicontazione delle spese sia presentata oltre il termine previsto per la conclusione dell'iniziativa e per la presentazione della relativa rendicontazione ovvero oltre il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della rendicontazione;
- 3) l'ammontare complessivo della spesa rendicontata e ritenuta ammissibile in fase di liquidazione sia inferiore al limite minimo di spesa ammissibile;

- 4) l'ammontare complessivo della spesa ritenuta ammissibile in fase di liquidazione sia inferiore del 60 per cento rispetto all'importo ammesso a contributo;
- 5) sia accertata la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva di certificazione o della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
- 6) sia accertata in sede di rendicontazione l'alterazione degli obiettivi originari o dell'impianto complessivo dell'iniziativa ammessa ad incentivo ovvero la modifica sostanziale dei contenuti o delle modalità di esecuzione dell'iniziativa effettivamente realizzata rispetto al programma ammesso al contributo;
- 7) non sia trasmessa la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà riguardante il rispetto degli obblighi derivanti dal vincolo di destinazione e sia mancata la collaborazione del beneficiario alla verifica del rispetto dei vincoli.

ADEMPIMENTI RELATIVI AL REGOLAMENTO (CE) 1407/2013 – AIUTI “DE MINIMIS”

Ai fini del riscontro del rispetto della regola “*de minimis*” il soggetto richiedente l'incentivo presenta, antecedentemente alla concessione del contributo, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal legale rappresentante dell'impresa e attestante l'importo complessivo degli aiuti ricevuti dall'impresa medesima, o a una medesima “impresa unica”, nei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.

DEFINIZIONE DI MICROIMPRESA, PICCOLA E MEDIA IMPRESA (PMI)

Ai fini della definizione di microimpresa, piccola e media impresa (PMI), il soggetto richiedente l'incentivo presenta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui precisa in quale categoria rientra l'impresa.

ISPEZIONI E CONTROLLI

Il CATT FVG è autorizzato:

- 1) a effettuare presso i soggetti beneficiari ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione agli incentivi concessi;
- 2) a richiedere ai soggetti beneficiari, in qualunque momento, l'esibizione dei documenti originali relativi all'erogazione degli incentivi.

EROGAZIONE IN VIA ANTICIPATA

Ai fini dell'erogazione degli incentivi in via anticipata, nei casi consentiti dal regolamento, il beneficiario è tenuto a presentare apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa d'importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli eventuali interessi.